



Alessandria – Belforte Monferrato S.r.l.

Prot 1201/CP/IS

Spett.le Gestione Acqua S.p.A.

e p.c. Ato6 Alessandria
ca Presidente
Direttore

Rete Idrica AGC

OGGETTO: Nota 29.04.2024 prot. 11-U-2024 -568 di Gestione Acqua S.p.A. -
riscontro

Si prende atto della nota di Gestione Acqua S.p.A. in oggetto, preannunciata solamente in un incontro a distanza del giorno precedente la trasmissione e certamente non concordata.

Amag Reti Idriche S.p.A. e Comuni Belforte Monferrato S.r.l., in quanto componenti di Rete Idrica AGC, Gestore Unico Virtuale, e operatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.2. della Convenzione vigente osservano quanto segue.

Gestione Acqua S.p.A., in via principale, richiede:

“oltre a provvedere al calcolo ed alla predisposizione del consueto VRG unitario/aggregato” altresì di *“provvedere alla determinazione del VRG, di competenza di ciascun singolo Gestore, per gli esercizi 2024 – 2025, evidenziando anche modalità ed entità del residuo dei costi energetici incrementali”*

Gestione Acqua S.p.A., in via subordinata, informa:

“che, ex art. 33 MTI-4, la presente dovrà essere intesa quale revoca del proprio assenso alla determinazione e all'applicazione di un unico VRG e, contestualmente, quale istanza ... affinché in luogo del predetto VRG unitario/aggregato, per gli esercizi 2024-2025, provveda al calcolo e alla predisposizione di un VRG singolo per ciascuno dei tre Gestori componenti la Rete AGC, determinato per ciascuno, sulla base dei dati che questi avranno fornito ...”.

La nota permette finalmente di comprendere le effettive intenzioni di Gestione Acqua S.p.A. ossia approdare ad una tariffa separata e autonoma per l'operatore componente della Rete Idrica AGC Gestione Acqua S.p.A., intenzioni che come tali non trovano allocazione nell'attuale assetto del SII nell'ambito territoriale ottimale n. 6 che prevede una *“tariffa unica”* ai sensi, da ultimo, della delibera Egato6 n. 35/2022 e dell'art. 32 dell'Allegato A deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e che come tale è calcolata, secondo modalità radicalmente differente, ossia mediante *“un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla*

E

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000695/2024 del 31/05/2024

base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni” con esiti tariffari conseguenti alle interazioni fra i dati dei singoli RDT.

Sotto questo profilo, spetta alle Società scriventi solo segnalare che:

-è illegittima l’istanza in via principale, in quanto non possono coesistere la “tariffa unica” (da ultimo ex art. 32 dell’Allegato A deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e per il futuro ex art. 33 dell’Allegato A deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR) e contestualmente la tariffa singola per ciascun operatore componente di Rete Idrica AGC: una delle due attività non è dovuta, con conseguente aggravio procedimentale ove si insista.

-è illegittima la condizione cui è apposta l’intenzione/istanza in via subordinata e che si riporta:

“qualora ciò non fosse possibile; oppure, nella denegata ipotesi in cui l’On.le Ente di Governo ritenesse di non fornire un riscontro positivo all’istanza sopra formulata”,

in quanto è appena evidente che l’Egato6 come qualunque ente pubblico è guidato dalle norme di legge e regolamentari che ne informano anche la discrezionalità e non dalla mera opportunità di matrice privatistica;

“o ancora, nel malaugurato caso in cui, nonostante l’accoglimento dell’istanza, la Rete AGC non dovesse riuscire nell’intento di addivenire, finalmente ad un accordo sul punto”,

in quanto a termini della delibera dell’Egato6 n. 21/2019 e del Contratto di Rete di cui all’istanza n. 1452 del 4 novembre 2019 che della prima forma parte integrante per deliberato espresso, è previsto nel Contratto di rete esclusivamente l’impegno relativo all’*“algoritmo di riparto degli incrementi della tariffa”* ai sensi degli artt. 3.1.IV lett. h) e 5.1. lett. h) del Contratto di Rete, di cui l’Allegato A del Contratto di Rete prevede fra le *“Attività organizzative”* *“Definizione dell’algoritmo di riparto degli incrementi della tariffa e modalità operative di applicazione collegate”*, a fronte dell’adozione della *“Tariffa Unica”* di cui all’art. 32 Allegato A deliberazione n. 580/2019/IR/IDR, assenti altri impegni.

Sotto questo profilo, risulta del tutto errata anche la premessa dell’istanza ove si allude ad una *“intenzione di Gestione Acqua S.p.A., compiere un ulteriore tentativo, anche in seno alla Rete AGC, finalizzato al raggiungimento di un condiviso criterio di ripartizione della tariffa rispettoso del full cost recovery per i singoli Gestori”*, in quanto mai è stato assunto l’impegno alla “ripartizione della tariffa”, che oltretutto in regime di *“Tariffa Unica”* risulterebbe insensato, visto che non si tratta certo della mera sommatoria di tre tariffe, senza contare il riferimento concettualmente errato *al full cost recovery* che ai sensi dell’art. 154 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. è principio che afferisce all’equilibrio economico – finanziario della gestione e in questo caso del GUV ai sensi dell’art. 11 della Convenzione vigente e quindi ancora relativo alla Tariffa Unica, *come recentemente stabilito fra le parti dalla sentenza del Tribunale di Alessandria n. 37/2024*.

Nozioni, per inciso, che fino a poco tempo fa erano note anche a Gestione Acqua S.p.A. (cfr. istanza 13.01.2021 del Gestore Unico Virtuale *“di adeguamento dei costi operativi in tariffa”* sottoscritta dal Presidente di Rete Idrica *pro tempore* di nomina di Gestione Acqua

S.p.A. e approvata con deliberazione dell'Egato6 n. 3 del 4 febbraio 2021: “In ragione del principio cardine della regolazione tariffaria del SII basata sul full-cost recovery, ovvero sulla copertura integrale di tutti i costi operativi sostenuti dal gestore per gestire il Servizio Idrico Integrato, e delle misure previste ai sensi della lettera e, comma 1, art. 11 della vigente Convenzione di Gestione per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, si richiede dal 2020 in avanti, in concomitanza all'affidamento della gestione della Rete) ...”.

Stante il perimetro degli impegni assunti, è del tutto estranea all'attuale assetto e agli attuali accordi stipulati dalle parti “la determinazione del VRG, di competenza di ciascun singolo Gestore”.

Non si apprezza, dunque, l'intenzione di Gestione Acqua S.p.A. “di compiere un ulteriore tentativo, anche in seno alla Rete AGC, finalizzato al raggiungimento di un condiviso criterio di ripartizione della tariffa”, perché il Contratto di Rete, ai sensi degli artt. 3.1.IV lett. h) e art. 5.1. lett. h) prevede che gli accordi fra le parti, prefigurati come eventualità dall'art. 32 Allegato A deliberazione 580/2019 si attestino sulla ripartizione dei soli incrementi tariffari con variabili, modalità e termini tutti ancora da determinare e condividere all'unanimità, nel rispetto del Contratto di Rete.

Sotto questo profilo, il riferimento nella citata istanza di Gestione Acqua “al completamento del recupero dei costi della forza motrice” è questione a sé stante, usata come pretesto e ci si chiede come possa superare l'istanza di riequilibrio del 13 gennaio 2021 e soprattutto la delibera dell'Egato6 n. 35/2022.

Stupisce poi come la citata comunicazione preveda, in caso non fosse possibile per le ragioni rubricate addivenire all'individuazione di tre VRG, la revoca dell'assenso da parte di Gestione Acqua alla determinazione e all'applicazione di un unico VRG, ovvero di una tariffa unica di Ambito.

Il consenso non può essere revocato per il passato, in quanto cementato nella deliberazione dell'Egato6 di determinazione tariffaria sin qui assunte.

Per le ragioni sopraesposte, si nega il consenso all'elaborazione di un VRG limitatamente e rispettivamente agli operatori Retisti Amag Reti Idriche S.p.A. e Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. perché deliberatamente finalizzato ad una azione carente di rispetto dell'attuale assetto del SII e degli accordi assunti fra le parti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Geom. Claudio Perissinotto.



IL PRESIDENTE

Geom. Franco Ravera

COMUNI RIUNITI B.M. s.r.l.
Via San Colombano, 3
15070 Belforte Monferrato (AL)
P.IVA 02102300064